

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso per ingiunzione di pagamento ex artt. 633 e 642 comma 2 c.p.c. proposto davanti al Tribunale di Bologna dalla Cassa di Risparmio in Bologna s.p.a. (Carisbo s.p.a.) per il pagamento della somma capitale di Euro 1.569.395,98, oltre agli interessi contrattuali di mora, ai tassi, ed alle scadenze di cui in ricorso fino al saldo ed alle spese, competenze ed onorari in giudizio, in relazione al presunto credito vantato nei confronti della Fondazione Regina Maris a titolo di saldo passivo dipendente da rapporto di conto corrente già accesso presso la filiale Carisbo di Cattolica in data 01.08.2001 e nei confronti del Comune di Cattolica a titolo di garanzia personale per effetto della lettera di fideiussione sottoscritta in data 01.08.2001 sino alla concorrenza della somma di Euro 3.098.700,00;

Visto il Decreto Ingiuntivo emesso e depositato dal Presidente del Tribunale di Bologna il 23.05.2006 per il pagamento dell'importo sopra indicato immediatamente dopo la notifica del provvedimento giudiziale, di cui e' stata autorizzata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642, comma 2, c.p.c.;

Considerato che il ricorso ed il pedissequo Decreto Ingiuntivo sono stati notificati al Comune di Cattolica in data 27.05.2006;

Richiamato il proprio atto n. 97 del 21.06.2006 con il quale si deliberava di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso e depositato dal Presidente del Tribunale di Bologna in data 23.05.2006 e notificato al Comune di Cattolica presso la civica residenza in data 27.05.2006, proponendo altresì istanza per la sospensione della sua provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;

Ritenuto, altresì, necessario ed opportuno esercitare l'azione di regresso nei confronti del debitore principale per il caso in cui venga respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) - di integrare il proprio atto n. 97 del 21.06.2006 nel senso di esercitare l'azione di regresso nei confronti del debitore principale per il caso in cui venga respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
